



Carissimi tutti,

nonostante il difficile momento la struttura del nostro Studio cerca di mantenere aggiornati in tempo reale i clienti relativamente alle disposizioni legislative ed interpretative che si evolvono, di giorno in giorno.

Nella notte è stato pubblicato, finalmente, in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge denominato Marzo 2020 "Cura Italia" che porta quindi la data del 17 Marzo 2020 ed il numero 18.

Ricordiamo che, trattandosi di un Decreto Legge, detto provvedimento dovrà essere poi convertito in legge e quindi potrebbe subire modificazioni anche importanti.

Come di consueto emaneremo una Circolare riassuntiva mantenendo aggiornata l'evoluzione normativa.

Di seguito viene riproposta la parte sul Decreto Legge della nostra Circolare precedente (n.22/2020) con in evidenza le modifiche apportate in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In allegato alla presente circolare trovate anche il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti ed una circolare della Agenzia Entrate riscossioni per le proroghe relative a cartelle esattoriali ed altri versamenti rimodulati.

Cordiali saluti.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



PROROGA ADEMPIMENTI7VERSAMENTI IN SCADENZA AL 16 MARZO 2020



RIMESSIONE IN TERMINE PER VERSAMENTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa disposizione è veramente di scarsa utilità in quanto rimette in termine tutti i soggetti (nessuno escluso) prorogando, di fatto, tutti i versamenti verso la Pubblica Amministrazione, di qualunque genere e/o tipo dal **16 MARZO 2020 al 20 MARZO 2020.**

Tale disposizione suona un po' come un rimedio per non smentire i comunicati stampa pubblicati ma, di fatto, non accorda alcun congruo beneficio a nessuno, al netto delle disposizioni che seguono e che prevedono disposizioni agevolative, anche importanti, ma da determinare in modo selettivo in relazione a dimensioni, tipo di attività ed ubicazione.

Confermato senza modifiche in fase di pubblicazione

PROROGHE VERSAMENTI PER ALCUNI SETTORI SPECIFICI

Le disposizioni di

proroga dei versamenti delle ritenute di acconto di lavoro dipendente ed assimilati, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, scadenti sino al 30 aprile 2020,

originariamente previste per le sole imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator sono estese anche alle seguenti categorie di operatori:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;



- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci ~~soggetti che gestiscono servizi di~~ e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- p) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per tali soggetti vengono sospesi anche i versamenti dell'IVA scadenti nel mese di Marzo 2020.

I versamenti sospesi per dette categorie sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui alla lettera a) sopra citata, applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi per questi soggetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Con separata circolare lo Studio provvederà a mappare le scelte dei contribuenti interessati da tali disposizioni tra versamento in unica soluzione o rateale.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI DIVERSI DAI VERSAMENTI
E DALLA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE
PER TUTTI I CONTRIBUENTI RESIDENTI IN ITALIA

Tale disposizione è l'unica generalizzata per tutti i soggetti residenti in Italia e prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari (presentazione dichiarazioni, LIPE, Intrastat ecc.), diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall' **8 marzo al 31 maggio 2020**, rimanendo ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Tutti gli adempimenti sospesi ai sensi di quanto sopra precisato saranno effettuati tutti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Con separata circolare, nei prossimi giorni, verranno rimappate le prossime scadenze degli adempimenti diversi dai versamenti

SOSPENSIONE SELETTIVA PER I VERSAMENTI IVA, RITENUTE
E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Contrariamente con quanto poteva intendersi dal Comunicato Stampa della Agenzia delle Entrate del 13 Marzo e dell'INPS del 14 Marzo (!!!!!), sopra citati, il Decreto accorda una sospensione selettiva riservata ai contribuenti residenti con

ricavi o compensi (e non volume d'affari IVA!!!!), non superiori a 2 milioni di euro

nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (per i contribuenti che chiudono ad anni solari anno 2019),

sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte sui soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (quindi sembrerebbe che rimangano da versare le ritenute sui lavoratori autonomi e rappresentanti);
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

DETTA PROROGA E' AMPLIATA SENZA ALCUN LIMITE DI FATTURATO PER TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI O PIACENZA



Per i contribuenti residenti nelle prime zone rosse (comuni del Lodigiano e alcuni Comuni del Veneto) la sospensione opera per i versamenti la cui scadenza iniziava dal 21 Febbraio 2020.

Detti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con separata circolare lo Studio provvederà a mappare le scelte dei contribuenti interessati da tali disposizioni tra versamento in unica soluzione o rateale.

SOSPENSIONE SELETTIVA ED A RICHIESTA DELLA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE DI ACCONTO

Tale disposizione riguarda esclusivamente i soggetti residenti in Italia

con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019

Per tali soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto per redditi professionali e di agenzia e/o rappresentanza e/o intermediazione, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione, perché hanno ricavi anno precedente non superiori a 400 mila euro e non si sono avvalsi dell'opera di dipendenti ed assimilati nel mese precedente. Questi soggetti provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

NB: Sarà quindi chi doveva subire la ritenuta a versare e non il sostituto in quanto non ha operato la ritenuta.

MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI

L'art. 71 del Decreto Legge, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal Decreto stesso effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

PROROGA TERMINI VARI NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI FINANZIARI

Con un testo decisamente complesso e ancora da interpretare compiutamente, il Decreto Legge prevede una proroga generalizzata ai sensi della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.



Con ulteriore disposizione sono prorogati di DUE ANNI i termini per l'accertamento del periodo di imposta 2015 in scadenza alla fine del 2020!!!!

L'impostazione di tale parte del Decreto Legge è incomprensibile ~~e sarebbe~~ risulta definitivamente offensiva dei diritti del contribuente se non fosse reciproca e cioè se analoga sospensione non valesse anche per i termini a favore del contribuente.

~~L'unica interpretazione possibile è che tutti i termini relativi al contenzioso o precontenzioso siano prorogati anche per i contribuenti, anche alla luce della già citata sospensione degli adempimenti tributari commentata nei capitoli precedenti.~~

Su tale questione necessita un urgentissimo chiarimento da parte della Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda i termini relativi al contenzioso tributario, l'art. 83 del Decreto Legge prevede che si intendono sospesi, dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per le azioni di reclamo e mediazione

Tale disposizione necessita di una attenta e meditata interpretazione e quindi tutte le aziende clienti che hanno termini pendenti di contenzioso verranno separatamente contattate e/o riceveranno apposite comunicazioni dedicate dai Professionisti dello Studio

CREDITI DI IMPOSTA E PREMI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA CRISI

Il Decreto accorda una serie di agevolazioni e crediti di imposta compensabili dai tributi legati ad alcune questioni connesse alla crisi da Covid-19 quali:

PREMIO A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI:

Il Decreto Legge prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è raggugliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I datori di lavoro recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO:

Coerentemente con il protocollo di intesa allegato per le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro, il Decreto Legge, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e



degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il decreto rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

CREDITO IMPOSTA AFFITTO LOCALI CHIUSI DAL DPCM 11 MARZO 2020:

Il Decreto Legge riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del **60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020, oggetto di nostra precedente circolare, la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed assimilati.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Il Decreto Legge si inserisce, migliorandolo, nell'ambito dell'accordo che ABI e Associazioni Imprenditoriali avevano siglato nel corso del mese di Febbraio, di cui si riporta la relativa Nota esplicativa di qualche giorno fa



COMUNICATO STAMPA

Alle nuove moratorie, sottoscritte dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, aderiscono Banche che già rappresentano il 90% in termini di totale dell'attivo, con una presenza in tutte le parti d'Italia.

L'Associazione Bancaria Italiana segnala che l'Addendum all'Accordo per il Credito 2019, pubblicato il 7 marzo, è immediatamente operativo e questa mattina ha inviato ai propri associati la lettera circolare per fornire informazioni per la piena operatività delle moratorie.

In particolare, con le nuove moratorie, viene estesa ai prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

Il Decreto Legge emanato prevede disposizioni diverse e, per alcuni versi, più incisive rispetto a quelle sopra previste dall'accordo ABI, in quanto tese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Le disposizioni agevolative spettano esclusivamente per tutte le imprese residenti in Italia **diverse da quelle definibili come Grandi sulla base dei parametri fissati** dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Quindi riguarda tutte le aziende **ad esclusione** di quelle che superano due dei seguenti tre parametri: 250 dipendenti e fatturato superiore a 50 milioni di euro ovvero totale attivo superiore a 43 milioni di euro;

Il Decreto prevede che misura agevolativa **consiste sia in una moratoria straordinaria dei prestiti strutturati e leasing e sia in un vero e proprio stand still (divieto di revoca) dei finanziamenti a breve termine in essere al 29 Febbraio 2020 o se superiori alla data di entrata in**



vigere pubblicazione del Decreto Legge e quindi 17 Marzo 2020, volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese. La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Tali disposizioni sono così sintetizzabili:

- a. la misura dispone che **le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020 anche per la parte non utilizzata;**
- b. la misura dispone altresì **che la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata i relativi contratti siano prorogati fino alla stessa data alle stesse condizioni** e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. **Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore;** eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
- c. la moratoria prevede che il pagamento delle rate (capitale ed interessi) di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia **riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti** (quindi in questo caso **potrebbe valere il più ampio termine di un anno** prevista dall'accordo ABI) o, in ogni caso, **sospeso almeno fino al 30 settembre 2020** secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e **non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.** ~~Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.~~ E' data facoltà alle imprese richiedere la sospensione delle sole rate di capitale

Tali disposizioni possono essere acquisite solo dalle imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto **non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato"** ai sensi della disciplina rilevante.

Per acquisire il diritto automatico a dette agevolazioni creditizie le imprese **sono tenute ad autocertificare (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà) una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta** della diffusione dell'epidemia.

Il decreto, quindi, **priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. "concessioni", secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.**

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che **non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.**

In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.



Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è stata prevista una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate.

A tal fine, il Decreto Legge stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sull'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui sopra **sono ammesse, senza valutazione**, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, **senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi**. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all'ente incentivante.

E' evidente quindi che, trattandosi di una opportunità, è necessario per le Aziende interessate, procedere senza indugio a:

- a. Mappare **ed identificare anche a livello di Centrale dei Rischi tutti gli affidamenti concessi dal sistema creditizio alla data del 16-17 Marzo 2020** (presunta entrata in vigore del Decreto Legge), in modo da monitorare adeguatamente che gli istituti non limitino o restringano gli affidamenti concessi in violazione del disposto del Decreto sopra menzionato (stand still del concesso)
- b. **Identificare tutti i finanziamenti rateali/leasing in essere alla data del 16-17 Marzo 2020 (presunta entrata in vigore del Decreto Legge)**
- c. Verificare l'impatto delle rate di solo capitale o di capitale ed interessi sui flussi finanziari aziendali nel corso dei prossimi 9 mesi
- d. Verificare la convenienza tra il raddoppio del termine di scadenza del finanziamento e il blocco per 9 mesi delle rate, anche in condivisione con i professionisti e collaboratori del nostro Studio
- e. Contattare immediatamente il proprio gestore del rapporto di credito e consegnare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il seguente schema per acquisire il diritto di moratoria/allungamento/stand still

Gli effetti di tale richiesta andranno comunque attentamente valutati anche in relazione alla posizione di rating della azienda.

[Alcuni istituti di credito hanno già predisposto apposita modulistica personalizzata che si invita a richiedere ai rispettivi gestori del rapporto in essere.](#)

Rimane infatti da chiarire (il Decreto non ne fa esplicito accenno) se la BCE approverà l'esonero per le Banche di classificare le posizioni in moratoria o in allungamento come **Non-performing and forborne exposures**. Se ciò non avvenisse si potrebbero generare impatti negativi sulla posizione di rating della azienda richiedente.



FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA'

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ Via _____ n° _____, nella sua qualità
di (titolare ovvero legale rappresentante) della _____, corrente in
_____, via _____, n. _____, codice fiscale
_____.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO

di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all'ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.

Aspetti contabili della richiesta di moratoria/allungamento dei prestiti/leasing

Nel caso di un mutuo con sospensione del pagamento della quota capitale, se nel periodo di sospensione si pagheranno gli interessi che saranno imputati nel conto economico, non si presenterà alcun problema contabile e neppure fiscale (applicazione dell'articolo 96 del Tuir).

Se venissero sospesi sia la rata di capitale che quella degli interessi, detti interessi andrebbero comunque computati per competenza giorno per giorno sulla base delle pattuizioni contrattuali ed imputati quindi all'esercizio di maturazione (applicando altresì le limitazioni di cui all'art. 96 TUIR)

Stessa cosa dicasi nel caso di allungamento dei termini di rimborso in quanto ciò impatterà solo sull'entità complessiva della rata che si continuerà a registrare imputando la quota interessi a conto economico e la quota capitale a decurtazione del debito



Diversa è la situazione dei leasing, perché la modalità di rilevazione impone l'addebito nel conto economico delle rate, composte da quota capitale e interessi. In questo caso, la sospensione della quota capitale comporta l'allungamento della durata del leasing e della facoltà di riscatto, con effetto che sarà traslato nei conti economici successivi: nella nota integrativa il tutto sarà illustrato per quanto prevede il n. 22 dell'articolo 2427 del Codice civile.

Se è stato pagato un "maxicanone" all'inizio del contratto e pertanto oggetto di risconto pluriennale, l'impresa dovrà aggiornare la ripartizione delle quote residue in corrispondenza alla variazione del piano di rimborso.

Dovranno essere anche rivisti i prospetti di raccordo tra durata fiscale minima e durata rideterminata del contratto per variare le riprese extracontabili a Bilancio.

Tale questione diventa particolarmente delicata nel caso di fruizione anche dei benefici del super o dell'iper ammortamento da Industria 4.0.

Infine, se il leasing deriva da un'operazione di retrolocazione finanziaria (lease-back), la plusvalenza relativa alla cessione nei confronti della società di leasing dovrà essere ripartita in funzione della nuova durata della retro locazione.

Per le imprese che non applicano per obbligo o per scelta il costo ammortizzato, si dovranno rivedere la ripartizione dei costi di transazione iniziali (commissioni, imposta sostitutiva, atto notarile, costi ipoteca ecc.) se rilevati tra i risconti attivi e che sono e addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a integrazione degli interessi passivi nominali

DISPOSIZIONI SULLA PUNTUALITA' DEI PAGAMENTI:

A margine delle disposizioni sui rapporti con il sistema creditizio, il Decreto Legge prevede un meccanismo di penalizzazione per coloro che ritarderanno il pagamento delle scadenze passive di oltre 90 giorni, prevedendo agevolazioni fiscali importanti per i creditori danneggiati da tali mancati pagamenti che potranno cedere, cartolarizzandoli, i crediti insoluti.

Ciò comporterà la circostanza che i debitori morosi si dovranno confrontare non con il loro originario fornitore, bensì con un soggetto strutturato nel recupero crediti.

Di tale disposizione lo Studio fornirà ampio resoconto in una prossima Circolare



ALLUNGAMENTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCI SOCIETA' DI CAPITALI

Il Decreto interviene, opportunamente, sui termini previsti dal Codice civile per l'iter di approvazione del Bilancio da parte delle società di capitali (ivi comprese le società cooperative) dichiarando l'esistenza, per tutte le società delle particolari esigenze di cui all'art. 2364 Il comma C.c., **portandoli all'unica scadenza del 28 Giugno 2020 (180 Giorni dalla scadenza dell'esercizio).**

Tale possibilità di proroga spetta **a prescindere dall'esistenza statutaria di un apposito articolo che preveda tale possibilità, in quanto le condizioni ricorrono ex lege.**

Come detto, tale disposizione risulta veramente opportuna perché consente di agire con la dovuta efficienza e calma per la convocazione tempestiva del consiglio di amministrazione per la predisposizione della bozza del Bilancio e per la conseguente assemblea dei soci per la sua definitiva approvazione, senza dovere discriminare tra le società in relazione a tipologia societaria, dimensioni e soprattutto disposizioni statutarie.

Si ricorda inoltre che la legge 28 Febbraio 2020 n. 8, per le srl con ricavi superiori a 4 milioni di euro o attivo superiore a 4 milioni di euro o con numero medio di dipendenti (ULA) superiore a 20, consecutivamente verificati sui Bilanci 2018 e 2019, **la assemblea di approvazione del Bilancio relativo al 2019 costituisce il nuovo termine ultimo per la nomina triennale dell'organo di controllo e/o del sindaco unico e/o del revisore unico e/o della società di revisione** ed anche per i necessari adeguamenti degli statuti societari conseguenti al Dlgs. 14 del 2019 sulla crisi di impresa.

Per le modalità di svolgimento dei consigli di amministrazione e delle assemblee andranno verificate le ordinanze vigenti al momento della loro convocazione, perché potrebbe essere necessario e/o opportuno organizzare lo svolgimento degli stessi in audio/video conferenza.

Sull'argomento si segnala l'intervento semplificativo del Notariato di Milano che con la Massima 187 pubblicata qualche giorno fa ha affermato che anche il Presidente della riunione può essere audio o video collegato, rendendo così totalmente "virtualizzabili" i consessi assembleari e dell'organo amministrativo.

Anche su questo argomento interviene il Decreto emanato che prevede che, **almeno sino al 31 Luglio 2019** (o anche oltre qualora l'emergenza non fosse stata dichiarata estinta) l'assemblea (consiglio di amministrazione), **sia ordinaria che straordinaria**, si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti**, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile; **la disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo, avallando per legge la Massima del Notariato di Milano sopra citata.**

Tale intervento evita altresì l'uso della seconda convocazione per l'allungamento dei termini per la approvazione dei bilanci che comporta qualche inconveniente dal punto di vista fiscale in quanto il termine di versamento delle imposte rimane ancorato alla data della prima convocazione (vedasi Circolare ade 54/E del 2002).



Le società potrebbero anche decidere, qualora previsto statutariamente, di portare la assemblea in seconda convocazione anche oltre il 30 Giugno 2020 (questione che andrà comunque confermata dalle interpretazioni dottrinali che usciranno a breve) osservando però quanto sopra previsto per i termini di versamento delle imposte.

Per la fruizione del termine unico del 30 Giugno 2020 per tutte le società andrà valutata una delibera del Consiglio di Amministrazione entro la fine di Marzo per prendere atto della disposizione dichiarando di volerne opportunamente fruire; il tutto salvo ulteriori disposizioni di legge che proroghino ulteriormente il termine di convocazione delle assemblee.

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nella mattinata di sabato 14 Marzo è stato pubblicato il documento allegato che costituisce la raccolta delle linee guida per le aziende per potere adeguatamente proseguire nella loro attività produttiva in emergenza.

Il documento non necessita di commenti se non quello di condividerlo con i rispettivi responsabili della sicurezza della azienda al fine di verificare l'idoneità delle misure assunte.

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei
ambienti di lavoro**

14 marzo 2020



ALTRE NOVITA' URGENTI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Tali disposizioni, molto complesse e molto variegate, dovranno essere definite da ogni singola azienda con il proprio Professionista o Associazione di categoria incaricata dell'assistenza in materia giuslavoristica per verificare puntualmente e dettagliatamente ogni singola posizione e reperire, all'interno della normativa emanata, la migliore e più consona soluzione prospettata dal Decreto Legge per attenuare ed attutire gli impatti derivanti dalla crisi in atto.

ALTRE NOVITA' DI MINORE IMPATTO

Verranno affrontate in una prossima e separata circolare dello Studio una volta decifrato il contenuto molto articolato e molto complesso dell'intero Decreto Legge appena pubblicato.

SEGNALAZIONE PER DONAZIONI

Si ~~allega alla~~ricorda con la presente la circolare ~~per~~ la raccolta fondi della Fondazione Comunità Mantovana Onlus, quale iniziativa meritevole di attenzione, alla quale l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova ha concretamente partecipato con l'impegno personale anche dei suoi Consiglieri e Iscritti.

E' una iniziativa mantovana a beneficio dei nostri concittadini colpiti da questa terribile sindrome e a beneficio di tutto il personale sanitario, volontari e organizzazioni impegnati nella battaglia quotidiana.

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento si renda necessario sulle tematiche esposte

Cordiali saluti.

p. Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani